

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma Ufficio B4 Tel. 0647055322 Fax 06483691

Roma, 13 novembre 2007, prot. n. 10403

Alla Camera di Commercio di BOLOGNA

Oggetto: qualifica giuridica del soggetto esercente attività di installazione di impianti disciplinata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

Con nota pervenuta via e mail in data 9 novembre u.s., codesta Camera chiedeva il parere del Ministero dello sviluppo economico in merito alla possibilità se, in base all'art. 2 della Legge 46/90, tra i soggetti abilitati possono essere comprese anche le associazioni.

La risposta al presente quesito non può prescindere da un riferimento più ampio all'intera materia delle cosiddette "iscrizioni abilitanti". Infatti la disciplina del facchinaggio e movimentazione merci, introdotta dal decreto ministeriale 221/03, in attuazione della delega contenuta nell'art. 17 della legge 57/01, espressamente prevede all'art. 3, comma 2, che "Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7."

In sostanza il decreto ministeriale 221/03 ha esteso il novero dei soggetti giuridici qualificati all'esercizio dell'attività di facchinaggio e movimentazione merci, anche a quei soggetti non espressamente contemplati nel Libro V del codice civile, ma ad esempio previsti nel Libro I, quali le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, cui si fa riferimento nel quesito. A questi soggetti si richiede ovviamente il possesso dei requisiti economici, professionali e morali, come oggi ridimensionati dall'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007.

La norma succitata appare una disposizione assolutamente *extra ordinem* rispetto al sistema delle altre tre leggi disciplinanti la materia delle iscrizioni abilitanti. La legge 82/94 ed il decreto ministeriale 274/97 parlano infatti di impresa di pulizia (criterio peraltro ribadito dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99); così la legge 122/92.

La legge 46/90, in particolare, all'art. 2 definisce i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di installazione: "1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui



Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma Ufficio B4 Tel. 0647055322 Fax 06483691

all'articolo 1 tutte le **imprese, singole o associate**, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443".

L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99, ribadisce il medesimo concetto.

Da tutto quanto precede deve concludersi che la disciplina introdotta dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 221/03, deve intendersi speciale e non applicabile per analogia alle altre fattispecie di "iscrizioni abilitanti", e pertanto i soli soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di installazione di impianti di cui alla legge 46/90, sono le imprese singole o associate, artigiane o non artigiane, con esclusione pertanto, ad esempio, dei soggetti disciplinati nel primo libro del codice civile.

IL DIRETTORE dell'UFFICIO Dr. Marco Maceroni